

N. R.G. 9459/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Terza Sezione CIVILE

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. **9459/2016** RG promosso con Ricorso depositato da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino

contro

**Ministero dell'Interno Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di**

resistente

contumace

**Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di notificato il 28.7.2016**

\*

1. Con Ricorso depositato tempestivamente il 16.9.2016, il Ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (in seguito CT) sopra indicato, con il quale è stata respinta la sua domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria.

In Ricorso, l'esponente ha allegato quanto già dichiarato davanti alla CT e che è stato altresì ribadito in udienza, vale a dire:

-che il piccolissimo villaggio rurale, non rinvenibile nella cartografia, nel quale è nato e vissuto con la madre e la sorella, orfano di padre, dedicandosi alla pastorizia, è stato invaso

-che l'imposizione da parte di questi ultimi della rigida applicazione dei dettami dell'Islam, ha colpito anche la madre, la quale, trovandosi solo con il velo, ma senza il c.d. *burqa* in giardino, perciò all'esterno della propria abitazione, è stata accusata di oltraggio, sequestrata e picchiata tanto violentemente da morire all'ospedale presso il quale è stata portata dal Ricorrente stesso;



-che, in seguito all'episodio, per la paura di subire consimili trattamenti, la sorella è fuggita in Niger, presso un'amica dove tuttora si trova, mentre il Ricorrente è scappato alla volta dell'Algeria, per poi approdare in Libia, ove ha lavorato presso un pastore, ma è stato presto incarcerato; riuscito a fuggire, è approdato infine in Italia nel 2015.

L'Istante ha infine allegato in maniera dettagliata in Ricorso e nella successiva Nota autorizzata la situazione di conflitto generalizzato tuttora esistente in Mali, facendo istanza di riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria o infine del diritto di asilo ex art. 10 Cost.

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, occorre premettere che non si condivide il giudizio espresso dalla CT circa la genericità, la non plausibilità, la mancanza di veridicità e di credibilità delle dichiarazioni del Ricorrente.

Al contrario, i fatti narrati dal Richiedente appaiono sufficientemente circostanziati, soprattutto se si considera la totale assenza di scolarizzazione, e comunque perfettamente compatibili con la situazione del Mali all'epoca della fuga e perdurante tutt'oggi: anche da tale non secondario elemento deve evincersi la generale credibilità della narrazione del Ricorrente circa i fatti occorsigli.

Né rilievo decisivo può avere la mancata traduzione di alcune parole dalla lingua *Koyraboro* in sede amministrativa, avendo il Ricorrente sempre affermato di parlare il *Bambara*, lingua peraltro assai diffusa nel Paese (come provano numerose fonti facilmente reperibili sul *web*). Le affermazioni della CT sul punto appaiono dunque prive di ogni rilevanza.

Tanto premesso, risulta evidente che non vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (tale potendo essere riconosciuto il "*cittadino straniero [che abbia] il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica...*" art. 2 lett. E, D.L.vo 2007, n. 251, e difatti tale misura neppure viene richiesta in Ricorso. Non è infatti emerso alcun fondato timore di persecuzione, vero essendo che, per sua ammissione, il Ricorrente si è allontanato per la paura della guerriglia generalizzata e per la situazione di totale insicurezza in Mali (dal punto di vista oggettivo), accentuatasi (dal punto di vista soggettivo) viepiù a seguito della violenza inflitta sul suo prossimo congiunto, così grave da provocarne la morte.

Proprio tale ultimo aspetto porta invece, di per sé, ad una pronuncia di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in capo al Richiedente, che lo stesso decreto sopra citato riconosce spettante -per quanto qui di interesse- al *cittadino straniero ... nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto* (all'art. 2 comma 1 lett.



g), D.L.vo cit.), intendendosi per danno grave, per quanto qui interessa (non già le previsioni di cui alle lett. a e b dell'art. 14, che qui non rilevano, ma di cui alla lett. c, art. 14 cit., cioè) la *"minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Sia in Ricorso, sia nella Note conclusive depositate è stata allegata e compiutamente documentata la situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno in Mali. Il Ministero dell'Interno, Commissione nazionale per il diritto di asilo, Unità COI, nel Rapporto 25.10.2017, rappresenta una situazione in Mali caratterizzata da *"insicurezza diffusa ... oggi più grave di quanto non fosse al momento in cui il presidente IBK (Ibrahim Boubacar Keita ...) è venuto al potere [cioè nel 2013] ... Non vi è quasi alcuna regione del paese che oggi viene risparmiata dall'insicurezza come si è visto recentemente alla periferia di Bamako"*. Lo stato di emergenza, più volte decretato, non sembra sufficiente ad eliminare *"gli attacchi terroristici contro le popolazioni civili e le forze armate e di sicurezza"* (come si legge nel citato Rapporto).

Orbene e come detto, sulla base della situazione sussistente in Mali e della narrazione del Ricorrente, che si ritiene genuina, credibile e attendibile, sussiste un serio e concreto pericolo di danno grave alla vita o all'integrità fisica del Ricorrente, se rientrante in Mali, e ciò stante il persistere di una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno, tale da compromettere l'incolumità del Ricorrente se rimpatriato, tenuto conto delle vicende che hanno colpito la sua famiglia.

Solo un breve cenno (essendo la questione ampiamente e definitivamente superata) merita infine la richiesta di asilo ai sensi dell'art. 10 Cost., che va respinta perché inaccoglibile, in quanto con le tre forme di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria) è stata data integrale ed esaustiva attuazione al c.d. diritto di asilo costituzionalmente garantito, non residuando dunque alcun margine per un tale riconoscimento giuridico (cfr. Cass. 26.6.12 n. 10686).

La natura del provvedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

I compensi a spese dello Stato vengono liquidati come in dispositivo, tenuto conto dell'opera svolta dal difensore del Ricorrente e dal tipo di causa trattata, con la riduzione della metà ai sensi dell'art. 130, DPR 115/2002.

#### **P.Q.M.**

- riconosce in favore del Ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- visto l'art. 83, comma 3 bis, DPR 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino del compenso liquidato in €700,00, oltre al rimborso delle spese generali 15% e agli accessori di legge.

Si comunichi al Ricorrente, alla CT indicata in epigrafe e al Pubblico Ministero.



Venezia, 29 gennaio 2018

Dott. Tonino Giordan

